



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Scuola Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado
Via Leopardi n. 10 - 35015 GALLIERA VENETA (PD)
Tel. 049/5969264 - Fax 049/9470745
e-mail: PDIC837008@istruzione.it



Circolare n. 077
Prot. n. (vedi segnatura)

Galliera Veneta, 03 ottobre 2022

A tutto il personale Docente e ATA
Atti

Oggetto: informativa sulle nuove regole per usufruire della L. 104

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2022 (n.176) il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, per l'attuazione della **direttiva europea 2019/1158**, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare che introduce novità modificando il D.Lgs. 26 marzo 2001, n.151, la Legge n.104/1992, la Legge n.81/2017 e il D.Lgs. n. 81/2015. **Il decreto, con le relative misure, è entrato in vigore il 13 agosto 2022. Di seguito le novità più rilevanti per il personale scolastico.**

Congedo di paternità

Tra le misure di interesse generale, il decreto introduce il Congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni. Il padre avrà diritto ad un congedo di 10 giorni lavorativi che possono essere fruiti **da 2 mesi prima del parto ai 5 mesi dopo** il parto, utilizzabili anche in caso di morte perinatale del bambino. Questo nuovo congedo, che spetta anche ai lavoratori pubblici, è aggiuntivo al congedo di paternità alternativo, che spetta solo nei casi di morte, grave infermità o abbandono del bambino da parte della madre.

Tre giorni mensili per assistenza disabili

Dal 13 agosto 2022, i tre giorni di permesso mensile retribuito **per assistere i disabili** potranno anche essere **alternati** nella fruizione tra più soggetti (lavoratori dipendenti) per l'assistenza allo stesso disabile. Con la modifica, ad esempio, diventa possibile per due soggetti (es. coniugi) assentarsi dal lavoro per assistere lo stesso familiare disabile in giorni diversi fermo restando il limite complessivo di tre giorni al mese. Dalla stessa data, inoltre, **il congedo straordinario di cui all'articolo 42, co. 5 del D. Lgs n. 151/2001 potrà essere fruito anche dal convivente di fatto, come già previsto per i permessi mensili.** Resta fermo, inoltre, il principio secondo cui la convivenza con il disabile possa essere instaurata **successivamente** alla richiesta del congedo. In sintesi, più soggetti aventi diritto potranno richiedere l'autorizzazione a fruire dei **permessi mensili** di cui alla legge n. 104/1992 alternativamente tra loro, per l'assistenza alla stessa persona disabile grave.

Congedo straordinario

Dalla stessa data sono in vigore anche le modifiche in merito al congedo straordinario. Gli interessati dovranno rilasciare **un'autocertificazione** dalla quale risulti la **convivenza di fatto** (di cui all'articolo 1, co. 36 della legge n. 76/2016) con il disabile da assistere.

Resta fermo che, nel caso di convivenza normativamente prevista ma non ancora instaurata, l'interessato dovrà produrre un'autocertificazione, da cui risulti che provvederà a instaurare la convivenza con il familiare disabile in situazione di gravità **entro l'inizio del periodo di congedo richiesto e a mantenerla per tutta la durata dello stesso.**

Relativamente al congedo straordinario di due anni per assistere familiari con disabilità, (art. 42 D. Lgs. 151/2001), viene previsto che:

1. per il diritto a usufruire del congedo di due anni vengono equiparati al coniuge convivente della persona con disabilità grave anche **la parte di un'unione civile e il convivente di fatto**.
2. Il diritto a fruire del congedo deve essere riconosciuto **entro i 30 giorni dalla richiesta**.
3. Il diritto al congedo spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo.

Nel testo del decreto viene riportato l'ordine di priorità dei soggetti con diritto di usufruire del congedo: **In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto**, hanno diritto a fruire del congedo: il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo **uno dei figli conviventi**; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo **uno dei fratelli o delle sorelle conviventi**; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, ha diritto a fruire del congedo **il parente o affine entro il terzo grado convivente**.

Congedi parentali

Il decreto interviene anche sui congedi parentali estendendo il diritto **fino ai 12 anni del figlio** (prima erano 6). Fino al dodicesimo anno di vita del figlio, **a ciascun genitore** lavoratore spetta per **tre mesi** un'indennità pari al **30% della retribuzione**. Inoltre i genitori possono fruire, **alternativamente tra loro, di ulteriori 3 mesi** coperti dall'indennità con il 30% di retribuzione.

Quindi **in totale si arriva a 9 mesi totali** di congedo **coperto dall'indennità INPS del 30%** (3 mesi per ciascun genitore per un totale di sei mesi, più ulteriore periodo di tre mesi, per un solo genitore). **Entrambi** i genitori possono fruire complessivamente **massimo di 10 mesi** di congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.

Nel caso vi sia **un solo genitore**, questi può fruire del **congedo per un massimo di 11 mesi**, con una **indennità del 30% della retribuzione** per un periodo massimo di 9 mesi. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva. Nulla cambia per i **congedi parentali in caso di figli con disabilità**: per loro, come già previsto dall'art. 33 del D. Lgs n. 151/2001, c'è la possibilità di **estendere fino a tre anni il congedo parentale, fino al dodicesimo anno di età** del bambino. È prevista una indennità del 30% per tutto il periodo di congedo. **In alternativa al prolungamento fino a 3 anni del congedo parentale** i genitori possono usufruire di **due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno** di vita del bambino.

Agevolazioni lavorative per chi assiste un familiare con disabilità grave.

Anche qui si esplicita che ne hanno diritto anche le parti dell'unione civile e delle convivenze di fatto, e si prevede la possibilità di **suddividere i 3 giorni tra più aventi diritto (e non solo i genitori) rispetto ad una persona disabile da assistere**.

Lavoro agile

Alla legge 22 maggio 2017 vengono apportate alcune modifiche riguardanti il **lavoro agile**, allargando in parte la platea dei beneficiari, fatte salve le specifiche statuizioni del CCNL scuola vigente e della normativa finora intervenuta: all'articolo 18, il comma 3-bis è sostituito dal nuovo 3-bis, stabilendo che i datori di lavoro, sia pubblici che privati, devono riconoscere priorità alle richieste di lavoro in modalità agile presentate da:

- **genitori di figli** fino a dodici anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità grave con certificazione di Legge 104, articolo 3, comma 3;
- **lavoratori con disabilità** in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 104;
- **caregivers** familiari ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Si specifica, inoltre, che la lavoratrice o il lavoratore che richiede di fruire del lavoro agile non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. Qualunque misura adottata in violazione del precedente periodo è da considerarsi ritorsiva o discriminatoria e, pertanto, nulla.

Dal 13 agosto 2022 infine è possibile fruire dei congedi come modificati dalla normativa, con richiesta al proprio datore di lavoro, regolarizzando successivamente la fruizione mediante presentazione della domanda telematica all'INPS, che informa come *il rilascio delle implementazioni informatiche delle attuali procedure sarà tempestivamente reso noto con successiva comunicazione.*

Distinti saluti.

La Dirigente scolastica
Maria Antonia Dal Moro

Firma autografa apposta ai sensi dell'art 3 c.2 D. Lgs 39/93